

giunta regionale 9^ legislatura

Struttura amministrativa competente: Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria Presidente Vicepresidente Assessori

		Р	Α
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	(-a/10 m Las
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	Х	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	**************************************
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan	Х	***********
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti	X	344
Franco	Manzato	X	**********
Remo	Sernagiotto	Х	
Daniele	Stival	Х	.2700.26.122

Segretario

Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 3 4 4 del 1 6 DIC. 2013

OGGETTO: Assegnazione sede farmaceutica ex art. 19, legge n. 763/1981.

Modifica DGR n. 2199 del 6.11.2012, Allegato A1.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con la presente deliberazione si assegna al dott. Ahmed Mahloul El Zennar, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, L. n. 763/1981 dettante misure di intervento a favore dei cittadini italiani aventi la qualifica di profugo, la sede farmaceutica localizzata in "zona Guizza, posta a lato Est della stessa via Guizza" – Comune di Padova, che si espunge di conseguenza dall'elenco delle sedi farmaceutiche individuate con DGR n. 2199/2012 (concorso pubblico regionale straordinario ex art. 11, comma 3, DL n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.) – Allegato A1.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2199 del 6.11.2012 –pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 94 del 16.11.2012- bandiva, ai sensi dell'art.11, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto.

Successivamente, veniva inoltrata in Regione da parte del dott. Ahmed Mahloul El Zennar, istanza di assegnazione, ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, art. 19, di una sede farmaceutica in Padova da espungere dalle sedi farmaceutiche di cui all'elenco allegato alla sopra citata DGR n. 2199/2012. In particolare la L. n. 763/1981, che dispone misure di intervento a favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, all'art. 19 stabilisce: "Per i profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale e' titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia. I profughi di cui all'articolo 1, già titolari di farmacia nel Paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia - nei limiti di disponibilità della pianta organica - previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonché dei requisiti di moralità e di condotta..... ".

Nel caso di specie il dott. Ahmed Mahloul El Zennar, cittadino italiano, in base alla documentazione probatoria prodotta, risulta essere in possesso sia della qualifica di profugo di guerra che dei requisiti di cui al sopra riportato art.19, L. n. 763/1981, necessari per il riconoscimento del diritto sancito dalla norma stessa. Sotto questo profilo, si ritiene che la situazione giuridica propria del dott. Ahmed Mahloul El Zennar abbia la consistenza di diritto soggettivo attribuito dalla legge nell'interesse dello stesso e che abbia diritto, pertanto, ad una "piena" tutela.

La competente Struttura regionale, stante l'istituzione da parte del Comune di Padova ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legge c.d. "Cresci Italia" di n. 4 nuove sedi farmaceutiche -poste a concorso straordinario con la sopra richiamata DGR n. 2199/2012-, al fine di soddisfare la richiesta in argomento e in considerazione delle competenze in materia ora traslate ai comuni per effetto della recente riforma del settore e in un ottica di proficua collaborazione istituzionale, segnalava allo stesso Comune di Padova, la necessità di individuare la sede farmaceutica da assegnare al dott. Ahmed Mahloul El Zennar.

Con l'occasione evidenziava come l'Amministrazione regionale, in un ottica di doveroso contemperamento con il pubblico interesse, stante le innumerevoli richieste e petizioni inoltrate in questi ultimi anni da parte di un gruppo di cittadini della zona "via Pietro Maroncelli" sia alla Regione che al Comune, all'Azienda ULSS ed altri organi statali, avesse inizialmente individuato, per la successiva assegnazione, la sede farmaceutica localizzata dal Comune di Padova in "Zona Maroncelli, nel territorio posto a sud della via Friburgo".

Tuttavia, essendo emerso che la determinazione comunale risulta impugnata avanti il TAR Veneto proprio in relazione a detta specifica localizzazione e che il relativo giudizio risulta tuttora sospeso in attesa del giudizio avanti la Corte Costituzionale alla quale gli atti sono stati rimessi, veniva segnalata al Comune di Padova l'opportunità di individuare l'assegnanda sede, in assenza di ulteriori parametri valutativi, secondo le preferenze espresse dall'interessato circa la sede farmaceutica localizzata in "zona Guizza, posta a lato Est della stessa via Guizza" in via prioritaria o la sede "zona Chiesanuova" in subordine.

Il Comune di Padova, al riguardo, nel sottolineare l'importanza della sede in zona Maroncelli segnalata dalla Regione Veneto, comunicava il proprio nulla osta, stante l'incertezza ancora oggi presente circa l'esito del ricorso sopra indicato.

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di assegnare al dott. Ahmed Mahloul El Zennar la sede farmaceutica localizzata in "zona Guizza, posta a lato Est della stessa via Guizza" che viene di conseguenza espunta dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'Allegato A1-DGR n. 2199/2012.

Si propone altresì di demandare all'Azienda ULSS n. 16, territorialmente competente, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento utile all'apertura e all'esercizio della farmacia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i.;
- VISTA la legge 26 dicembre 1981, n. 763 "Normativa organica per i profught" con particolare riferimento all'art. 19 "Farmacisti profughi";
- VISTA la legge 8 novembre 1991, n.362 "Il riordino del settore farmaceutico";

- VISTO l'art. 11 "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 23, commi 12-septies decies e 12-duo devicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTA la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica", con particolare riferimento all'art. 14;
- VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517" e s.m.i. che in particolare all'art.9 individua gli ambiti territoriali delle Unità locali socio sanitarie;
- VISTA la delibera di Giunta del Comune di Padova 17 aprile 2012, n. 2012/0171 di localizzazione delle sedi farmaceutiche ex art. 11, comma 2, decreto legge n. 1/2012 e successiva legge di conversione;
- VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.: concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto";
- VISTA l'istanza del dott. Ahmed Mahloul El Zennar di assegnazione di una sede farmaceutica in Comune di Padova ai sensi dell'art. 19, L. n. 763/1981 e successiva corrispondenza;
- VISTA la corrispondenza intercorsa con il Comune di Padova circa l'individuazione della sede farmaceutica da assegnare al dott. Ahmed Mahloul El Zennar;

DELIBERA

- 1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 2. di assegnare al dott. Ahmed Mahloul El Zennar la sede farmaceutica localizzata in "zona Guizza, posta a lato Est della stessa via Guizza" –Comune di Padova- che viene di conseguenza espunta dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'Allegato Al- DGR n. 2199/2012;
- 3. di incaricare l'Azienda ULSS n. 16 "Padova" dell'adozione di tutti i necessari successivi provvedimenti inerenti l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della assegnata farmacia;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà incrementi di spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché nel sito Internet regionale all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Farmaceutica/

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia



pag. 4 Dgr n. 2344 del 16 DIC. 2013